

### **Corte di Cassazione – Sentenza n. 3790/2007**

Cassazione – Sezione lavoro – sentenza 6-19 febbraio 2007, n. 3790 Presidente Ianniruberto – Relatore Roselli Pg Fedeli – conforme - ricorrente B. – controricorrente South African Airways

#### Ritenuto

Che con sentenza del 20 novembre 2003 il Tribunale di Roma confermava la decisione pretoriale di rigetto della domanda proposta da Vittorio B. contro la datrice di lavoro Linee aeree sudafricane ed intesa alla dichiarazione di illegittimità di un licenziamento intimatogli, per quanto qui ancora interessa, a causa delle reiterate ed ingiustificate assenze a visite mediche di controllo del suo stato di salute, a suo dire impeditivi della prestazione lavorativa;

che contro questa sentenza ricorre per cassazione il B. mentre l'impresa intimata resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria;

che il Pm ha chiesto il rigetto del ricorso;

che i difensori di entrambe le parti sono state sentiti in camera di consiglio.

#### Considerato

Che col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 3 legge 604/66, 2119 Cc 7 legge 300/70, negando che la gravità dei fatti addebitati fosse tale da giustificare la sanzione espulsiva, ma la censura è manifestamente infondata poiché la violazione reiterata di un dovere imposto dalla legge e dal contratto collettivo a tutela di elementari esigenze del datore è incompatibile con la persistenza del rapporto di lavoro;

che incensurabile è la valutazione, compiuta dai giudici di merito, della consulenza tecnica medica disposta d'ufficio e negativa dell'impossibilità, per il lavoratore, di essere presente in casa per la visita di controllo (l'opportunità di curare il sistema nervoso in luogo diverso dalla propria residenza è cosa diversa dall'impossibilità di rimanere in casa per la visita);

che la sentenza di questa Corte 9262/05 non giova al ricorrente che la invoca poiché in essa si afferma come, in caso di più fatti illeciti del lavoratore, anche solo di essi può giustificare la sanzione disciplinare, mentre nel caso qui in esame trattasi di sanzione inflitta per una reiterata violazione;

che con altro motivo il ricorrente sostiene che la mancata irrogazione di una sanzione amministrativa da parte dell'Inps, ai sensi dell'articolo 5 comma 14 legge 638/83, indicherebbe l'assenza dell'illecito, ma la doglianza è manifestamente infondata sia perché la valutazione dell'istituto ha finalità diverse e perciò non incide su quella del datore di lavoro, sia perché il ricorrente non indica l'atto processuale con cui egli avrebbe dato prova della decisione dell'Inps; che, rigettato il ricorso, le spese processuali seguono la soccombenza.

#### PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in euro 30 oltre ad euro 3000 per onorario, nonché spese generali, Iva e Cpa.